

PROTOCOLLO D'INTESA

“Economia della Scienza e della Conoscenza”

TRA

- **Regione Lazio**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, C.F.: 80143490581, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Nicola Zingaretti;
- **Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, Codice Fiscale 80213750583, p. iva 02133971008, di seguito anche “Università”, nella persona del Rettore e Legale rappresentante Prof. Giuseppe Novelli;
- **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**, con sede in Frascati (RM), via E. Fermi, 40, codice Fiscale 84001850589, p. iva 04430461006, di seguito anche “INFN”, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Fernando Ferroni;
- **Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile**, con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76, Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000, di seguito anche semplicemente “ENEA” o “Agenzia”, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Federico Testa;
- **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, codice fiscale 80054330586, p. iva 02118311006, di seguito anche “CNR”, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Massimo Inguscio;
- **Istituto Nazionale di Astrofisica**, con sede in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, Codice Fiscale 97220210583, p. iva 06895721006 di seguito anche semplicemente “INAF”, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Nicolò D’Amico;
- **Agenzia Spaziale Italiana**, con sede in Roma, Via del Politecnico snc , Codice Fiscale 97061010589, di seguito anche semplicemente “ASI”, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Giorgio Saccoccia;
- **Agenzia Spaziale Europea ESA-ESRIN**, con sede in Frascati (RM) piazza Galileo Galilei 1; nella persona del Direttore e Legale rappresentante Prof. Josef Aschbacher
- **Istituto Nazionale di Statistica**, con sede in Roma, Via Cesare Balbo, 16, Codice Fiscale 80111810588 di seguito anche semplicemente “ISTAT” nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Blangiardo Gian Carlo;
- **Municipio Roma VI**; con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale Duilio Cambellotti, 11, Codice Fiscale e Partita IVA 02438750586, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Roberto Romanella;
- **Municipio Roma VII**, con sede in Roma, Piazza di Cinecittà, 11, Codice Fiscale e Partita IVA 02438750586, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Monica Lozzi;
- **Comune di Marino**, con sede in Marino (RM), Largo Palazzo Colonna 1, Codice Fiscale 02927790580, nella persona del Sindaco e Legale rappresentante Carlo Colizza.
- **Comune di Frascati**, con sede in Frascati (RM) Piazza Marconi, 3, Codice Fiscale 84000770580, nella persona del Sindaco e Legale rappresentante Roberto Mastrosanti.
- **Comune di Grottaferrata**, con sede in Piazzetta Eugenio Conti, 1, Codice Fiscale 02838140586, nella persona del Sindaco e Legale rappresentante Luciano Andreotti.

D’ora in poi definite le “Parti”

VISTO

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi e intese per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse;
- il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e s.m.i., recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

PREMESSO CHE

- La Regione Lazio:
 - a. esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità agli strumenti di programmazione regionale di settore;
 - b. nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale in attuazione della Legge regionale n.13 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii;
 - c. valorizza le potenzialità scientifiche e tecnologiche del proprio territorio caratterizzato dalla presenza di numerose università statali e non statali, di enti pubblici e centri di ricerca in linea con gli obiettivi del Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019, approvato con Deliberazione Consiliare deliberazione n. 1 del 5 aprile 2017;
 - d. al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione, può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con Enti di ricerca;
 - e. è interessata, altresì, a sviluppare collaborazioni di ricerca internazionale fra imprese ed Enti di ricerca operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali.

- L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata rappresenta sul territorio di riferimento del presente Protocollo una eccellenza in materia di Alta formazione;
- Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, tra cui le Parti di questo Protocollo, ai sensi dell'articolo 3, del medesimo decreto legislativo nei propri statuti, tra l'altro, alla lettera *"c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;"* e alla lettera *"d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;"*
- l'Istat, ente pubblico di ricerca per la produzione dell'informazione statistica ufficiale nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, persegue altresì lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione;
- L'ESA-ESRIN è lo stabilimento in Italia dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'organizzazione intergovernativa responsabile per preparare e promuovere, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione tra Stati europei nella ricerca e tecnologia spaziale e nelle loro applicazioni, per scopi scientifici e operativi.
- Il MUNICIPIO VI rappresenta la sesta suddivisione amministrativa del territorio di Roma Capitale, in attuazione degli obiettivi di decentramento dei poteri stabiliti per legge. Sotto il profilo demografico si conferma l'unico municipio di Roma all'interno del quale è stato censito un notevole incremento della popolazione, che lo rende il 'più giovane' della Capitale. L'intento di avviare una collaborazione in rete con altre Istituzioni presupporrebbe la costruzione di basi a sostegno dello sviluppo e della ricerca, trasferendo a favore della collettività un sistema di iniziative in grado di favorire innovazione e sviluppo.
- Il MUNICIPIO VII sotto il profilo demografico rappresenta il Municipio più popoloso di Roma con ben oltre 300.000 cittadini, caratterizzato da un tessuto urbano e sociale molto eterogeneo tra i più attivi sotto il profilo commerciale.
- Il COMUNE di MARINO è situato a sud di Roma Capitale, sui Colli Albani nell'area dei Castelli Romani, geograficamente include parte di alcuni importanti parchi: il parco regionale dell'APPIA Antica, il parco archeologico dell'APPIA Antica ed il parco Regionale dei Castelli Romani.
- Il COMUNE di GROTTAFERRATA, situato a sud di Roma Capitale sui Colli Albani nell'area dei Castelli Romani, geograficamente include parte del Parco Regionale dei Castelli Romani;

- IL COMUNE DI FRASCATI si stende nell'area anticamente occupata da alcune ville di epoca romana imperiale e nel territorio originariamente pertinente all'antica Città latina di Tusculum. Considerata la perla dei Castelli Romani, sia per la splendida posizione geografica, che per le emergenze archeologiche, storico-artistiche ed ambientali che la caratterizzano.

CONSIDERATO CHE

- E' opinione condivisa dalle Parti che si debbano implementare strumenti per rigenerare le aree metropolitane degradate rafforzando il coordinamento fra le istituzioni di ricerca e di governo territoriale;
- È intento delle Parti avviare una collaborazione in rete a sostegno dello sviluppo e della ricerca nei territori per consentire altresì di realizzare a favore della collettività un sistema di iniziative in grado di favorire innovazione e sviluppo;
- Sul territorio dei Municipi VI e VII di Roma e dei comuni limitrofi sono presenti aree di degrado sociale, economico e urbano e al contempo una elevata concentrazione di sedi di istituzioni di ricerca e alta formazione scientifica;
- Le istituzioni di ricerca presenti nei Municipi VI e VII di Roma e nei comuni limitrofi, intendono rafforzare il coordinamento delle proprie attività potenziando la cooperazione e formando una rete locale con l'obiettivo di diventare un interlocutore qualificato in ambito nazionale ed internazionale;
- Le esperienze e la missione delle Parti già mostrano l'impegno e gli sforzi profusi per sfide a livello globale e la definizione di strumenti di coordinamento del ruolo che la ricerca può avere per lo sviluppo scientifico, economico e sociale dei territori;

RITENUTO OPPORTUNO

definire una strategia di azione comune, che si concretizzi nella definizione, pianificazione, gestione ed utilizzo di programmi nell'ambito della ricerca e della terza missione intesa come "apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze";

tutto ciò premesso, le Parti convergono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo)

Le Parti, nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo, come intesa pilota, intendono favorire le ricadute della ricerca scientifica e tecnologica a livello territoriale, anche al fine di valorizzare i benefici derivanti dall'integrazione nelle diverse discipline ed esperienze maturate dalle medesime Parti, nonché per consentire di esplorare nuove frontiere e svolgere un ruolo cardine di incubatore e trasferimento di nuove metodologie e tecnologie con importanti implicazioni per la crescita scientifica, tecnologica, economico, sociale e culturale del territorio. Promuovere attività culturali, educative e sociali, nell'ambito della terza missione, allo scopo di favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche mediante iniziative di educazione e divulgazione rivolte ad un vasto pubblico.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

Per le finalità di cui al presente Protocollo, le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, si impegnano a collaborare per valorizzare le attività di ricerca scientifica e tecnologica sul territorio dei Municipi VI e VII di Roma e dei comuni limitrofi con le seguenti modalità:

- la promozione di sinergie territoriali tra il sistema delle imprese e le istituzioni facendo convergere le risorse disponibili, comunitarie e nazionali verso programmi condivisi e integrati di sviluppo locale, che definiscano orientamenti strategici per i territori coinvolti attraverso l'individuazione e la promozione di filiere economico-sociali orizzontali integrate;
- la programmazione di politiche industriali locali partecipate basate sul trasferimento tecnologico per lo sviluppo attraverso le università, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca;
- il trasferimento di competenze e dei risultati dei partenariati pubblico-privato, la diffusione delle conoscenze scientifiche, lo sviluppo di specifiche realtà produttive del territorio, e la realizzazione di nuove collaborazioni con istituzioni, imprese, associazioni territoriali e la società civile.

Specifici impegni comuni e particolari, anche finanziari, di ciascuna delle Parti saranno fissati in dettaglio negli Accordi attuativi di cui all'articolo 4 del presente Protocollo.

Art. 4

(Accordi attuativi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi.

Nell'ambito dei predetti Accordi dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività che non può eccedere quella del presente protocollo;
- l'ammontare dei costi e delle entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;

- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la eventuale ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei medesimi Accordi attuativi.

Negli Accordi attuativi potranno essere disposte da ciascuna delle Parti assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi, attività e azioni in essi previsti.

Gli Accordi potranno contenere regole specifiche relativamente alla gestione del personale coinvolto, delle strumentazioni e infrastrutture, degli uffici.

Art. 5 ***(Cabina di regia)***

A garanzia dell'attuazione del presente Protocollo, è istituita una Cabina di Regia (di seguito anche semplicemente Cabina) che, riportando direttamente alle Parti, ha la funzione di coordinamento, monitoraggio, valutazione e controllo dello stato di attuazione degli interventi, attività e azioni individuate nel medesimo Protocollo.

La Cabina è costituita da due rappresentanti designati da ciascuna delle Parti. Ciascuna delle Parti comunica alle altre le proprie designazioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

La Cabina, a supporto dei propri lavori, può avvalersi delle strutture tecnico-amministrative di ciascuna delle Parti ed invitare a partecipare alle proprie sedute, su richiesta anche di una delle stesse e a seconda delle tematiche da affrontare, esperti di riconosciuta competenza.

La Cabina può istituire gruppi di lavoro e tavoli tecnici, attingendo in via principale, ma non esclusiva, al personale delle rispettive organizzazioni, per lo sviluppo di specifiche tematiche del presente Protocollo.

I membri della Cabina, non hanno diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore della Cabina sono designati in comune accordo tra le Parti, secondo un meccanismo che assicura la rotazione completa nell'arco di durata del presente accordo.

Le riunioni della Cabina potranno tenersi presso le sedi delle Parti che di comune accordo garantiranno le funzioni di segreteria.

In particolare, la Cabina è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla tempestiva, efficace ed economica attuazione delle misure previste nel presente Protocollo e ne valuta gli obiettivi raggiunti;
- b) provvede all'individuazione ed all'analisi delle problematiche proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;

- c) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi ed all'interpretazione ed attuazione del presente Protocollo;
- d) propone alle Parti, con il consenso di tutti i componenti, le modifiche al presente Protocollo, per l'adozione di atti integrativi di modifica;
- e) può proporre alle Parti il rinnovo del presente Protocollo;
- f) può proporre, con il consenso di tutti i componenti gli Accordi attuativi di cui al presente Protocollo, che dovranno essere approvati dai rispettivi Organi decisori delle Parti, ne sovrintende l'attuazione e ne effettua il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della verifica e della certificazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

La Cabina si riunisce almeno una volta a trimestre e ogni volta che uno dei componenti lo richieda.

La Cabina produce una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Protocollo inviata alla Parti e trasmessa per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.

Art. 6 ***(Trattamento dei dati e riservatezza)***

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, e dagli articoli 6-bis e 9 del D.Lgs del 6 settembre 1989, n. 322, nonché dalle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, che contengono disposizioni dirette a garantire la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici dagli enti ed uffici del SISTAN.

Art. 7 ***(Entrata in vigore, efficacia, durata e recesso)***

Il presente Protocollo entra in vigore, divenendo efficace e vincolante per le Parti dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo ed ha una durata di tre anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Le parti possono recedere dal presente Protocollo comunicandone la volontà tramite posta elettronica certificata da notificare con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.

Le eventuali azioni poste in essere attraverso gli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 lettera h), restano in vigore secondo le rispettive previsioni di realizzazione e scadenza.

Roma, *

Regione Lazio

Il Presidente Nicola Zingaretti**

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il Rettore**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Presidente**

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Il Presidente**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente**

Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Presidente**

Agenzia Spaziale Italiana

Il Presidente**

Agenzia Spaziale Europea ESA-ESRIN

Il Direttore**

Istituto Nazionale di Statistica

Il Presidente**

Municipio Roma VI delle Torri

Il Presidente**

Municipio Roma VII

Il Presidente**

Comune di Marino

Il Sindaco**

Comune di Frascati

Il Sindaco**

Comune di Grottaferrata

Il Sindaco**

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.